



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
- CORIGLIANO CALABRO -

**“REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO
ANTINCENDIO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CORIGLIANO
CALABRO”**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Corigliano Calabro,

VISTA la legge 13/05/1940 n. 690 - Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTA la legge 27/12/1973 n. 850 - Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la legge 23/12/1980, n. 930 “Norme sui servizi antincendio nei porti/aeroporti e sui servizi di supporto tecnico amministrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” nella parte in cui, innovando la legge n. 690/1940, ha affermato che la direzione, responsabilità ed impiego dei mezzi e del personale del servizio antincendio, competono esclusivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990 n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

VISTA la legge n. 84 del 28/01/1994 “Riordino della Legislazione in materia Portuale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 che all'art. 5, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, fa obbligo ai datori di lavoro di avvalersi del predetto servizio integrativo antincendio in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto in appositi regolamenti/ordinanze emanati dall'Autorità competente, su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

- VISTO** il D.P.R. n. 134/2005 - Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
- VISTO** il Decreto Legislativo 08.03.2006, n. 136 e ss.mm.ii. recane il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29.07.2003, n. 229;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il dispaccio n. 5201741 in data 18 Aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti) avente ad oggetto "Servizio antincendio in ambito portuale — Competenze del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comandante del Porto";
- VISTO** il dispaccio DEM3/2707 del 03/12/2001, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo) ha chiarito che il servizio integrativo antincendio per conto terzi può essere svolto anche da coloro che svolgono attività di Impresa portuale ex art. 16 della legge 84/94, a condizione che il personale da impiegare nell'una o nell'altra attività sia diverso;
- VISTO** il dispaccio n. DEM/1343 del 23/05/2002 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo), ha chiarito che un'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali può svolgere anche il servizio integrativo antincendio per conto terzi anche nel caso che detta impresa sia titolare di concessione ex art. 18 della legge 84/94;
- VISTO** il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 "Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
- VISTO** il Dispaccio n. 055697 in data 17 settembre 2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ribadisce il principio secondo cui il servizio integrativo antincendio rientra nella sfera di attribuzioni di cui l'Autorità Marittima è titolare nell'esercizio delle funzioni di polizia e di sicurezza;
- VISTO** il D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 relativo al "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- VISTA** la Circolare n. 34 Serie II Titolo Demanio Marittimo prot. n. _TRA/PORTI/7031 del 16.05.2011 avente ad oggetto "Vigilanza antincendio nelle infrastrutture per la nautica da diporto. Poteri del Capo del Circondario. Conferimento di funzioni

nei porti;

- VISTO** il dispaccio M_IT-PORTI/13683 in data 25/10/2012, esteso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con dispaccio prot. n. 98393 in data 05/11/2012, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti ha rilevato che “il servizio integrativo antincendio è un’attività da svolgersi in regime di libera concorrenza e non possono, pertanto, sussistere restrizioni al suo esercizio, se non quelle relative alla verifica preventiva della qualificazione professionale degli operatori e dell’idoneità dei mezzi tecnici utilizzati da effettuare in sede autorizzatoria dell’attività”;
- VISTA** la nota di cui al protocollo interno n. 15625 del 08.09.2020 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha comunicato l’eventuale necessità di dotarsi di un Servizio Integrativo Antincendio, per come previsto dall’art. 9 della legge 690/1940, in considerazione di una eventuale movimentazione nel porto di Corigliano Calabro, di sostanze pericolose per il rischio incendio come classificato dall’IMDG Code;
- VISTA** l’Ordinanza n. 07/2004 del 08.03.2004 di questa Capitaneria di porto e relativa a “Divieto ormeggio banchina destinata all’attività di bunkeraggio - porto di Corigliano Calabro”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 102/2009 del 29.12.2009 di questa Capitaneria di porto e relativa a “Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario marittimo di Corigliano Calabro”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 103/2009 del 29.12.2009 di questa Capitaneria di porto e relativa a “Disciplina delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori con l’uso di fonti termiche quali miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e operazioni di ossitaglio a bordo delle navi e dei galleggianti ancorati, ormeggiati nelle rade e nei porti del Circondario marittimo di Corigliano Calabro”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 106/2009 del 29.12.2009 di questa Capitaneria di porto e relativa a “Applicazione dei vigenti piani di raccolta e gestione dei rifiuti nelle acque territoriali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 109/2009 del 29.12.2009 di questa Capitaneria di porto e relativa a “Disciplina sull’esercizio delle attività nei porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo ricadente nel Compartimento marittimo di Corigliano Calabro”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 29/2012 del 10.05.2010 di questa Capitaneria di porto e relativa al “Rinvenimento di ordigni bellici nel Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 27/2012 del 07.05.2012 di questa Capitaneria di porto e relativa

al “Disposizioni in materia di Security Marittima nel porto di Corigliano Calabro”;

VISTA l’Ordinanza n. 08/2016 del 12.02.2016 di questa Capitaneria di porto e relativa al “Operazioni di imbarco e sbarco di merci solide alla rinfusa nel porto di Corigliano Calabro”;

VISTE le Ordinanze n. 02/2017 del 09.01.2017 e n. 25/2011 del 05.04.2011 di questa Capitaneria di porto e relative al “Conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e del carico” ed al “Divieto di inquinamento, disposizioni a tutela dell'ecosistema marino/costiero a tutte le unità navali ed agli impianti di qualsiasi natura, in collegamento anche indiretto con il mare, che si trovano nell'ambito costiero e nelle acque territoriali di giurisdizione del Compartimento marittimo di Corigliano Calabro (CS)”;

VISTA l’Ordinanza n. 01/2018 del 30.01.2018 di questa Capitaneria di porto e relativa al “Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti della nave e dei galleggianti nel porto di Corigliano Calabro”;

VISTO il foglio prot. n. 6298 in data 01.04.2021 con il quale questa Capitaneria di porto ha inviato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, all’Autorità Portuale di Gioia Tauro, alla ASP - SPISAL Cosenza ed al Consulente Chimico del porto la bozza del “Regolamento del Servizio Integrativo Antincendio nel Circondario Marittimo di Corigliano Calabro”;

VISTA la nota prot. 6913 in data 05.05.2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza;

CONSIDERATA la realtà orografica e morfologica del porto di Corigliano Calabro, delle caratteristiche strutturali e lo stato attuale e la tipologia di traffici ed operazioni/servizi portuali che vengono svolti;

TENUTO CONTO del quadro giuridico in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e della necessità di integrare le attuali misure preventive antincendio alla luce delle tecnologie intervenute ed in grado di offrire maggiori garanzie di efficacie/efficienza che attengono alla disciplina del *Servizio Integrativo Antincendio*, al fine di perseguire la massima sicurezza portuale in materia di prevenzione e contrasto degli incendi;

RITENUTO NECESSARIO conformare alle disposizioni di cui sopra la disciplina del servizio integrativo antincendio nonché decretare le procedure amministrative connesse all'esercizio di detta attività;

VISTI gli artt. 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 80, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo a far data dal giorno 07.05.2021, l'allegato "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEL PORTO DI CORIGLIANO CALABRO" che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

Ogni altro provvedimento ordinatorio, eventualmente in contrasto con le presenti disposizioni, è da intendersi abrogato.

Articolo 3

I contravventori alle disposizioni riportate nell'annesso Regolamento, sempre che il fatto non configuri differente fattispecie illecita, saranno perseguiti a norma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, nonché secondo quanto stabilito da altre norme sanzionatorie relative alla specifica disciplina dell'attività in parola.

Resta fermo l'esercizio del potere disciplinare ai sensi dell'articolo 1255 del suddetto Codice.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, nonché le norme contenute nell'annesso Regolamento la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro ed inserzione nella sezione "*Ordinanze*" del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, all'indirizzo: <https://www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro>.

Corigliano Rossano.-

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alberto MANDRILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82.



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
- CORIGLIANO CALABRO -

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO
ANTINCENDIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
DI CORIGLIANO CALABRO

Premessa

1. Scopo del presente Regolamento è disciplinare l'esercizio del *Servizio Integrativo Antincendio*, ex legge 27 dicembre 1973, n. 850, nel porto di Corigliano Calabro sia a bordo delle navi che a terra. Rimangono ferme le competenze e le prerogative attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella legge 13 maggio 1940, n. 690 e nel Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii..
2. Il servizio antincendio nel porto di Corigliano Calabro è assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge 13 maggio 1940, n. 690 compresi i servizi di vigilanza antincendio di cui al Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii., disposti tramite Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima e dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria.
3. Per *Servizio Integrativo Antincendio* s'intende il servizio di squadre ausiliarie antincendio reso per integrare, ove necessario, l'opera dei Vigili del Fuoco nonché nel caso di indisponibilità emergente a svolgere il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, reso a titolo oneroso ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii.

Articolo1

Campo di applicazione

1. L'espletamento del *Servizio Integrativo Antincendio* può essere disposto:
 - a) a bordo delle navi, sostanti in porto o in rada;
 - b) a terra, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali marittime complementari se limitrofe.
2. La possibilità di avvalersi del Servizio Integrativo Antincendio è disposta con Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima e dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria, per quanto di rispettiva competenza previo conforme parere del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

3. Il *Servizio Integrativo Antincendio* può essere espletato da:
 - a) società, organizzazioni e associazioni, pubbliche o private, autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 850 del 1973 e del presente Regolamento; i predetti Soggetti, quando autorizzati, possono pertanto svolgere il *Servizio Integrativo antincendio* per conto di terzi;
 - b) Imprese portuali/Terminaliste che intendano avvalersi della facoltà di organizzare il *Servizio Integrativo Antincendio* in auto produzione (ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 272 del 1999) o per conto di terzi.
4. Il *Servizio Integrativo Antincendio* non può essere svolto in forma individuale.

Articolo 2

Autoproduzione del servizio

1. Ferma restando l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, è fatta salva la possibilità di avvalersi, sia a bordo che a terra, dell'autoproduzione di cui all'art. 9 della legge n. 287 del 1990, per l'espletamento del servizio antincendio previsto dall'articolo 8, lettera c), della legge n. 690 del 1940 e dall'articolo 20 della legge n. 850 del 1973, nonché ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 272 del 1999. In tale circostanza, il *Servizio Integrativo Antincendio* deve essere effettuato esclusivamente per conto proprio, con personale dedicato a questo servizio e solamente all'interno delle aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.
2. Nel caso in cui un'Impresa portuale/Terminalista o il bordo, non intenda avvalersi del *Servizio Integrativo Antincendio* in regime di autoproduzione, il medesimo Servizio sarà svolto esclusivamente dagli altri Soggetti o Imprese portuali/istituzionali autorizzati, di cui al precedente articolo 1, comma 3. È vietato ad una Impresa portuale/Terminalista l'utilizzo di guardie ai fuochi dipendenti da altra Impresa/Soggetto.
3. Le guardie ai fuochi che operano nell'ambito di un servizio svolto in autoproduzione da un'Impresa portuale/Terminalista, operano sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Impresa portuale/Terminalista e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori, anche se temporanei, in occasione dell'espletamento del medesimo. Il personale, di cui al presente punto, viene iscritto nel Registro delle guardie ai fuochi di cui al successivo art. 8, con la qualifica di "*guardia ai fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio sulle banchine o all'interno del terminal*".

Articolo 3

Imprese portuali ex articolo 16 e/o articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni intervenute

1. Le Imprese portuali/Terminaliste possono fornire il *Servizio Integrativo Antincendio* per conto terzi, purché i lavoratori da occupare in tale attività siano distinti da quelli destinati allo svolgimento delle tradizionali operazioni portuali; agli stessi deve essere applicato il

contratto collettivo corrispondente a quello previsto per l'attività in parola (articolo 2070, comma 2, del Codice Civile).

2. In ogni caso, ai fini dell'operatività portuale, condizione essenziale per avere / mantenere l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali e del *Servizio Integrativo Antincendio* è che le stesse siano svolte dall'Impresa in maniera efficiente, senza ricadute negative sulle prestazioni dell'una e dell'altra.

Articolo 4

Soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 850 del 1973

1. L'esercizio del *Servizio Integrativo Antincendio*, da parte dei Soggetti o delle Imprese portuali di cui all'articolo 1, comma 3, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comandante della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, su conforme parere del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, previa presentazione di domanda conforme **all'Allegato 1** ed una volta accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 850 del 1973 e delle norme del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione è valida un anno ed è rinnovabile, a seguito della presentazione della medesima domanda in **Allegato 1**, entro il termine di scadenza dell'annualità.
3. Il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede sociale nel territorio dello Stato e sede operativa nel Circondario Marittimo di Corigliano Calabro (in area portuale o in adiacenza al porto), dotata di stazione radio VHF in banda marina con ascolto almeno dei canali internazionali 10, 12,14, e 16, telefono fisso, fax ed indirizzo di posta elettronica;
 - b) relazione concernente la propria capacità tecnica ed organizzativa;
 - c) garantire, pena la revoca dell'autorizzazione o il mancato rinnovo, un servizio di rintracciabilità fornendo un elenco (che andrà tenuto sempre aggiornato) dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio e rintracciabile nei turni di "guardie ai fuochi", per le emergenze alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, all'Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza ed al Distaccamento di Corigliano Rossano;
 - d) mantenere un numero minimo di dotazioni di primo intervento ubicate in porto o nelle vicinanze dell'ambito portuale tenendo informata l'Autorità Marittima circa il quantitativo, la tipologia e la loro allocazione;
 - e) disporre - attraverso un contratto di prestazione d'opera o di lavoro subordinato o altra forma contrattuale pertinente e consentita dall'ordinamento - di un organico in possesso della prevista autorizzazione, in numero minimo non inferiore a 3 unità per turno in applicazione del C.C.N.L. vigente (composizione minima di una squadra di "*guardia ai fuochi*"), idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le singole attività che il Soggetto o Impresa portuale intende esercitare ed al quale

siano assicurati turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto, nel rispetto, comunque, delle pertinenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. La composizione dell'organico deve essere riportata in una tabella riepilogativa da allegare alla domanda di autorizzazione;

- f) applicare al personale in servizio il C.C.N.L. vigente per le “*Guardie ai Fuochi*”;
 - g) possedere le dotazioni individuali e collettive previste dal susseguente articolo 11;
 - h) essere iscritti nel registro ex articolo 68 del Codice della navigazione tenuto dall'Autorità portuale di Gioia Tauro e della Calabria;
 - i) essere iscritti, ove richiesto dalla tipologia di soggetto collettivo, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - j) documentazione riguardante eventuale attività svolta nell'ultimo triennio;
 - k) possesso di polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose di terzi durante lo svolgimento di attività/operazioni ricomprese nell'espletamento de servizio che preveda un massimale minimo di € 3.000.000 per ogni infortunio/sinistro;
 - l) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni attestanti il pieno rispetto delle norme tributarie, previdenziali/assistenziali derivanti da C.C.N.L., ambientali e di ogni altra norma connessa al servizio da espletare;
 - m) possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa posta a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
4. Il venir meno di uno dei suddetti requisiti, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione, fermo restando l'eventuale revoca della medesima, sentiti l'Autorità Portuale ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. La Capitaneria di porto si riserva, comunque, la facoltà, per quanto di competenza, sentito il Comando Provinciale dei VV.F. e l'Autorità Portuale, di definire la consistenza organica delle ditte autorizzate nonché di limitare il numero delle stesse in relazione alle esigenze di sicurezza, in rapporto al volume del traffico di merci e materiali pericolosi che possono dar luogo ad incendio ed infine in relazione al numero degli approdi.
6. Nelle ipotesi di impiego di mezzi nautici nell'espletamento di detto servizio da parte delle ditte autorizzate, saranno osservate le procedure di cui agli artt. 66 e 67 del Codice della Navigazione e degli artt. 37 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.
7. Nel caso in cui il predetto servizio sia svolto da Imprese portuali/Terminaliste operanti per conto proprio, devono essere osservate le susseguenti ed ulteriori prescrizioni:
- a) il servizio interno di vigilanza integrativa antincendio, sotto il coordinamento del Responsabile delle Merci pericolose e/o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Impresa/Terminal di cui all'art 2, deve essere dotato di idonei mezzi di comunicazione ed in particolare di una linea telefonica e di un apparato radiotelefonico VFH, dotato dei canali in precedenza indicati al comma 3.

- b) deve essere garantita la disponibilità di personale in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 5;
- c) devono essere dedicate al servizio almeno n. 3 (tre) unità;
- d) il personale impiegato deve possedere, le dotazioni individuali e collettive di cui al susseguente art. 11.

Articolo 5

Personale addetto

1. Tutto il personale impiegato nel *Servizio Integrativo Antincendio* per conto terzi, anche quello dipendente da una Impresa portuale/Terminalista, deve essere preventivamente autorizzato. L'autorizzazione, attestante il possesso dell'idoneità soggettiva e della capacità tecnica, di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 850 del 1973, è rilasciata dall'Autorità Marittima, previa presentazione di domanda e superamento di esame.
2. La domanda per l'iscrizione nel registro delle "Guardie ai Fuochi" deve essere conforme **all'Allegato 2**; essa può essere presentata dai Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, anche cumulativamente per conto del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e dovrà pervenire entro il termine stabilito nell'apposito avviso pubblicato periodicamente (due volte l'anno) sul sito della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
3. Il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere cittadinanza italiana o _____ (Paese membro dell'Unione Europea);
 - b) essere maggiorenni e non aver raggiunto il limite d'età per il trattamento di quiescenza o comunque il 45° anno di età, alla data di presentazione della domanda;
 - c) aver assolto gli obblighi scolastici ed aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
 - d) essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica previsti dalle specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale Vigile del Fuoco volontario discontinuo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, accertati dall'Ufficio di Sanità Marittima o Ufficiale Sanitario di una Pubblica Amministrazione;
 - e) essere idoneo alla mansione specifica, da documentarsi mediante certificazione di idoneità da parte del medico competente del Soggetto di appartenenza;
 - f) saper nuotare e vogare (requisito accertato secondo i programmi previsti dal D.M. 11 luglio 1931, n. 452 in materia di iscrizione alla Gente di mare). I requisiti s'intendono accertati sia per gli iscritti nelle matricole della Gente di mare, previa presentazione di regolare estratto rilasciato dalla Capitaneria di porto d'iscrizione, sia per coloro che risultano in possesso di abilitazione al salvamento in mare in corso di validità (brevetti rilasciati da Federazioni o Enti riconosciuti);

- g) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - h) avere frequentato un apposito corso di formazione per Vigile volontario di 120 ore e superato il relativo esame finale. Dalla frequenza di questo corso è dispensato il personale iscritto negli elenchi del personale discontinuo o volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché il personale non più in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che documenti di aver prestato, senza demerito, servizio nel Corpo stesso per almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni;
 - i) aver superato l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 6, dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 7.
4. Il personale, una volta iscritto nel registro delle guardie ai fuochi, deve svolgere - a cura dei Soggetti o delle Imprese portuali di cui all'articolo 1, comma 3 - una regolare attività di addestramento, consistente:
- a) nel richiamo, a cadenza non superiore a tre mesi, dei principali argomenti teorici previsti nell'ambito del corso iniziale di formazione;
 - b) nello svolgimento, a cadenza non superiore a sei mesi, di esercitazioni pratiche (anche nell'ambito di quelle organizzate periodicamente dall'Autorità Marittima) nel corso delle quali simulare le situazioni e gli scenari operativi possibili ed ipotizzabili nell'ambito portuale.
5. Il personale iscritto nel registro delle guardie ai fuochi deve effettuare, ogni tre anni, un corso di aggiornamento per addetti alla sicurezza antincendio e gestione delle emergenze.
6. Il personale dipendente da Imprese portuali/Terminalisti, potrà prestare servizio nell'area terminal, stabilimento, magazzino in concessione al datore di lavoro, fatta esclusione del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà o armate dallo stesso datore di lavoro.
7. L'iscrizione nei succitati registri, potrà avvenire su domanda presentata alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro per il tramite del proprio datore di lavoro, corredata della predetta documentazione.

Articolo 6

Esame d'ammissione

1. L'esame di ammissione di cui al precedente art. 5 comma 3 let. i), dovrà accertare il possesso di adeguata capacità/conoscenza tecnica, da parte delle aspiranti guardie ai fuochi, in materia di:
- a) nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, etc.);
 - b) classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 - c) modalità di estinzione incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);

- d) sistemi di protezione individuale contro il fuoco (tute, maschere, filtri, respiratori autonomi) e, in generale, sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio incendi;
 - e) conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 - f) azioni da intraprendere in caso d'incendio a bordo di una nave o nell'ambito portuale, compresi i vari metodi d'intervento a seconda dei luoghi e dei materiali coinvolti nell'incendio;
 - g) controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio di navi con carichi pericolosi che richiedano la vigilanza antincendio;
 - h) controlli e precauzioni durante l'esecuzione di lavori a bordo;
 - i) principali Ordinanze che disciplinano le varie attività all'interno del porto di Corigliano Calabro, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza;
 - j) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi;
 - k) conoscenza dei segnali di emergenza a bordo delle navi previsti dalla vigente normativa (incendio a bordo, allarme generale, abbandono nave, etc..).
2. L'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂ degli impianti fissi sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili (estintori portatili a polvere e CO₂; manichette antincendio ad acqua spruzzata) in dotazione alle navi e a terra.
3. Le date degli esami (cadenza semestrale), verranno pubblicate all'albo d'Ufficio e sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 7

Commissione d'esame

1. La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte delle aspiranti guardie ai fuochi è nominata con decreto del Comandante della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro ed è composta da:
- a) Comandante della Capitaneria di porto o Ufficiale superiore suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza o Funzionario tecnico dell'area operativa da questi designato, con funzioni di Membro;
 - c) Consulente chimico del porto di Corigliano Calabro o sostituto designato dall'Associazione di categoria iscritto nei registri di cui all'ex art. 68 del Codice della navigazione, tenuti dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria, con funzioni di Membro;
 - d) Funzionario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria, con funzioni di

Membro;

- e) un Ufficiale/Sottufficiale della Capitaneria di porto, con funzioni di Segretario senza diritto di voto.

- 2. La Commissione delibera a maggioranza.

Articolo 8

Iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi

- 1. A seguito del superamento dell'esame di cui all'articolo 6, il candidato viene iscritto nel Registro delle "*guardie ai fuochi*" e fra i volontari discontinui del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con conseguente assoggettamento alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della Legge 8 dicembre 1970, n. 996 e ss.mm.ii.
- 2. All'atto dell'iscrizione, la Capitaneria di porto rilascia all'interessato, una tessera di riconoscimento numerata (fac-simile in **Allegato 3**) da esibire a richiesta delle Forze di Polizia, contenente la fotografia dell'interessato, le generalità complete, il numero e data di iscrizione nel registro e l'annotazione relativa all'appartenenza ad una delle Società, Imprese portuali e Terminaliste, autorizzate.
- 3. In caso di perdita o di distruzione della tessera, la Capitaneria di porto rilascia un duplicato facendone menzione nella nuova tessera. Se la tessera smarrita è, in seguito ritrovata, la Capitaneria di porto la ritira e l'annulla annotandovi la ragione dell'annullamento. Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché la precedente sia resa inservibile; in tal caso la precedente viene annullata.

Articolo 9

Cancellazione dal registro delle guardie ai fuochi

- 1. La cancellazione delle guardie ai fuochi dall'apposito registro avviene:
 - a) a domanda;
 - b) per decesso;
 - c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - d) per gravi motivi disciplinari (articolo 1255 del Codice della navigazione);
 - e) per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge;
 - f) per mancata effettuazione delle attività addestrative e del corso di aggiornamento di cui all'art. 5, commi 4 e 5, che precede.

Articolo 10

Espletamento del servizio

- 1. Confermate le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai comandanti delle navi, la Capitaneria di Porto può disporre il servizio di prevenzione antincendio a mezzo della guardia ai fuochi sulle navi ormeggiate alle banchine dell'ambito portuale di Corigliano Calabro e può rinforzare il servizio stesso in relazione alla pericolosità delle merci manipolate o ad altre circostanze contingenti.

2. Fermo restando il disposto del comma precedente, il servizio di prevenzione antincendio, di massima, deve essere svolto secondo i seguenti criteri:
 - a) navi che imbarcano o sbarcano merci pericolose in colli e/o containers;
 - b) navi cisterna che effettuano operazioni di carico o scarico di merci pericolose e/o infiammabili alla rinfusa allo stato liquido e/o gassoso, nonché navi cisterna, OBO (Ore Bulk Oil) e OOC (Ore Oil Carrier) (per le OBO quando ordinato) che siano in sosta per effettuare operazioni di lavaggio, pulizia, bonifica doppi fondi, o per esecuzione lavori;
 - c) per le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio ai sensi della vigente Ordinanza;
 - d) a terra ed a bordo delle navi ove si eseguono lavori con uso di fiamma, fonti ossiacetileniche e di saldatura elettrica ai sensi della vigente Ordinanza;
 - e) depositi occasionali di merci pericolose nell'ambito portuale.
3. Il *Servizio Integrativo Antincendio* deve essere espletato per turni di guardia, in modo tale da assicurare una continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni per le quali lo stesso è necessario.
4. I Soggetti e le Imprese portuali autorizzati, devono assicurare turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e, comunque, rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro. La turnistica ed ogni eventuale variazione, unitamente al nominativo degli operatori e dei recapiti dei capi turno, dovrà essere comunicata alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, al locale Distaccamento di Corigliano Rossano ed alla Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria.
5. Le guardie ai fuochi, hanno libero accesso in porto e sulle navi ove devono operare. A tal fine, fermo e restando il rispetto delle vigenti norme di safety/security, sono munite del permesso di accesso all'area portuale (rilasciato dall'Autorità portuale di Gioia Tauro e della Calabria), da esibire a richiesta delle Autorità. L'uso improprio dello stesso costituisce abuso. I trasgressori sono perseguiti a norma di legge e, nei casi più gravi, cancellati dal registro delle guardie ai fuochi.
6. Le guardie ai fuochi sono tenute ad intervenire, su richiesta dell'Autorità Marittima e/o del Comando Provinciale/Distaccamento dei Vigili del Fuoco, per far fronte ad eventuali necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali. A tal fine, dovrà essere garantito un servizio di rintracciabilità (a mezzo recapito telefonia mobile) 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per l'intero arco dell'anno.
7. Le tariffe massime delle varie prestazioni del *Servizio Integrativo Antincendio* devono essere preventivamente comunicate alla Capitaneria di porto ed all'Autorità Portuale, al pari delle successive variazioni, dai Soggetti e dalle Imprese portuali di cui all'articolo 1, comma 3. Le tariffe sono comprensive di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quant'altro dovuto dal richiedente il servizio. I compensi sono liquidati dal

destinatario della prestazione dietro presentazione di regolare documento commerciale. Le tariffe per i servizi a pagamento, eventualmente espletati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono determinate di concerto tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e della Finanze.

8. La richiesta e l'assegnazione delle guardie ai fuochi deve avvenire con sufficiente anticipo sull'orario d'inizio delle operazioni portuali / bunkeraggi / lavori con fiamma, in modo tale da consentire un'adeguata pianificazione del servizio.

Articolo 11

Dotazioni collettive ed individuali

1. I Soggetti e le Imprese portuali/Terminaliste di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, durante l'intero periodo di espletamento del *Servizio Integrativo Antincendio*, devono dotare ciascuna guardia ai fuochi delle sottoelencate dotazioni di tipo individuale, conformi alle vigenti normative, che devono essere sempre mantenute in ottimo stato di conservazione ed efficienza (tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, dovranno essere di tipo antistatico):
 - a) n. 01 divisa prescelta dalla Società/Associazione avente le seguenti caratteristiche:
 - indicazione della Società/Associazione di appartenenza;
 - mostrine rosse sui risvolti dei colletti, delle camicie, dei giubbotti e dei pastrani;
 - sul lato sinistro anteriore del giubbotto o della camicia e sull'elmetto protettivo in plastica di colore rosso, tipo rigido, dovrà essere applicato un fregio costituito da due ancore incrociate sormontate da una fiamma di colore giallorosso;
 - le calzature dovranno essere senza chiodi o con suole di gomma;
 - b) n. 01 completo di indumenti ignifughi;
 - c) n. 01 paia guanti di protezione;
 - d) n. 01 torcia elettrica antideflagrante;
 - e) n. 01 elmetto rigido con visiera;
 - f) n. 01 completo (giacca e pantaloni) protettivo dal calore radiante e/o da getti di vapore;
 - g) n. 01 cintura di sicurezza con piccozza e completa dei sistemi di trattenuta;
 - h) n. 01 paio di stivali antinfortunistici;
 - i) n. 01 maschera antigas con filtri universali;
 - j) n. 01 radio VHF/FM portatile antideflagrante munita almeno dei canali, 10, 12, 14, 16 e 22;
 - k) ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare.
2. I Soggetti e le Imprese portuali/Terminaliste richiamate, per ottenere e mantenere l'autorizzazione all'esercizio del *Servizio Integrativo Antincendio*, devono avere la disponibilità delle sottoelencate dotazioni di tipo collettivo, conformi alle vigenti normative, che dovranno essere sempre mantenute in ottimo stato di efficienza e pronte all'uso,

ferma restando la necessità di dotarsi di tutte le altre eventuali attrezzature richieste in relazione ai particolari servizi espletati:

- a) n. 04 tute termoriflettenti;
- b) n. 04 coperte termoriflettenti;
- c) n. 04 apparecchi di respirazione autonoma a ciclo aperto e congrua riserva, la cui dotazione dovrà risultare corrispondente al numero massimo di unità contemporaneamente impiegate sui diversi servizi espletati o espletabili;
- d) n. 10 manichette UNI 45 di 20 metri con raccordi unificati e n. 02 riduttori per bocche antincendio non unificate;
- e) n. 10 manichette UNI 70 di 20 metri con raccordi unificati e n. 02 riduttori per bocche antincendio non unificate;
- f) n. 03 tubazioni di aspirazione diametro 60 da mt. 6 con raccordi e valvola di fondo;
- g) 02 lance a getto variabile UNI 45 e UNI 70 con relativi raccordi;
- h) n. 30 maschere a pieno facciale con filtri universali e congrua riserva per la protezione dai gas, vapori, e principali agenti tossici, la cui dotazione dovrà risultare corrispondente al numero massimo di unità contemporaneamente impiegate sui diversi servizi espletati ed espletabili;
- i) n. 06 estintori portatili a polvere chimica da 9 kg, di tipo omologato;
- j) n. 06 estintori portatili a CO₂, di tipo omologato;
- k) n. 03 estintore carrellato a polvere da 50 kg, di tipo omologato;
- l) n. 20 cordini di salvataggio resistenti al fuoco, in numero corrispondente agli operatori dipendenti e congrua riserva;
- m) n. 1 motopompa barellabile autoadescante (60 m³/ora prevalenza 10 metri o superiore);
- n) n. 02 cesoie con impugnatura isolante e guanti isolanti (15.000V);
- o) n. 03 tute antiacido complete;
- p) transenne e segnaletica monitoria (divieto di accesso) in relazione alla lunghezza dell'area da delimitare;
- q) n. 02 cassette di pronto soccorso secondo Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003;
- r) n. 01 veicolo idoneo a trasportare il personale e tutte le predette dotazioni;
- s) n. 01 autobotte d'acqua di capacità utile a gestire un eventuale primo intervento in caso d'incendio e, comunque, di capacità non inferiore a 30 m³ in considerazione delle dotazioni antincendio portuali);
- t) n. 10 radio VHF/FM portatile antideflagrante munita almeno dei canali, 10, 12, 14, 16 e 22;
- u) n. 10 apparecchi telefonici portatili aziendali in dotazione al personale;
- v) ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento

di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare.

3. Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, devono essere di tipo antistatico, conformi alle norme di marcatura CE e normativa antinfortunistica vigenti.
4. Su richiesta delle Autorità preposte, le dotazioni sopra elencate, possono subire variazioni e devono essere adeguate alle eventuali nuove esigenze di traffico, pena la decadenza dall'autorizzazione.

Articolo 12

Comportamento in servizio

1. La “guardia ai fuochi”, quando in servizio, è tenuta a:
 - a) indossare indumenti con scritta “Guardia Fuochi” per essere facilmente identificata;
 - b) indossare le dotazioni individuali di cui all'articolo 11, comma 1, necessarie / occorrenti / previste in relazione alla tipologia di attività svolta, del rischio connesso e delle misure di prevenzione e protezione richieste nel rispetto delle norme/procedure prescritte nel documento di valutazione dei rischi e, per le Imprese portuali/Terminaliste, nel piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, per le finalità prescritte dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) non utilizzare né portare al seguito, durante l'espletamento del servizio, apparecchi di telefonia mobile o elettronici in genere;
 - d) avere con sé il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Autorità marittima ed il permesso di accesso in porto rilasciato dalla Competente Autorità Portuale;
 - e) presentarsi al Comandante / Ufficiale di guardia della nave, prima e dopo il servizio;
 - f) rispettare, se il servizio viene svolto a bordo, il regolamento di bordo;
 - g) mantenere un contegno serio, corretto e responsabile;
 - h) svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli;
 - i) prestare servizio sino a ultimazione dei lavori ed attendere a fine turno di essere rilevato dalla “Guardia ai fuochi” subentrante, alla quale dovrà passare tutte le consegne sul servizio da svolgere;
 - j) non rimanere a bordo delle navi, qualora queste uscissero dall'ambito portuale, a meno che non sia espressamente autorizzata dalla Capitaneria di porto;
 - k) riferire subito all'Ufficiale di guardia della nave eventuali inconvenienti rilevati e, qualora gli stessi non siano prontamente eliminati, informarne la Capitaneria di porto a mezzo radio VHF (canale 16) e l'Autorità Portuale;
 - l) segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto qualsiasi fatto od azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra. In tal caso, il capo squadra dovrà redigere un esauriente rapporto, che dovrà essere prontamente recapitato alla Capitaneria di porto e/o all'Autorità Portuale in

relazione alle rispettive attribuzioni.

2. Per ogni squadra deve essere designato un responsabile del servizio il quale risponde, unitamente al Soggetto o Impresa portuale autorizzati da cui dipende, del corretto espletamento del servizio e del corretto uso di tutte le attrezzature e dotazioni necessarie in relazione al particolare tipo di intervento.
3. Il personale di "Guardia ai Fuochi", nell'espletamento del servizio, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Marittima, dei Vigili del Fuoco, dell'A.S.L – S.P.I.S.A.L. nonché degli Ufficiali/Agenti di polizia giudiziaria, competenti a mente della normativa vigente.

Articolo 13

Doveri dei Soggetti e delle Imprese portuali/Terminaliste autorizzati.

1. I Soggetti e le Imprese portuali/Terminaliste autorizzati all'espletamento del *Servizio Integrativo Antincendio*, devono garantire la manutenzione delle attrezzature di cui all'articolo 11, nonché il mantenimento dell'idoneità tecnica del rispettivo personale di guardia ai fuochi, mediante attuazione di programmi di formazione e di manutenzione che dovranno risultare da appositi registri, conformi al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e tenuti a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza (Capitaneria di porto, Vigili del Fuoco, Autorità Portuale, Azienda Sanitaria Provinciale, Ispettorato del Lavoro).
2. Il "*registro del Servizio Integrativo Antincendio*", deve essere vidimato dall'Autorità Marittima preliminarmente all'avvio dell'attività e, successivamente, annualmente in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, nel quale andranno annotati:
 - i nominativi del personale che opera come guardia ai fuochi e gli estremi della rispettiva iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi;
 - i servizi effettuati e gli eventuali inconvenienti occorsi durante l'esecuzione dei servizi stessi, con menzione e rinvio ad eventuali rapporti redatti in caso di eventi straordinari e/o incidenti ed estremi della relativa comunicazione dei fatti all'Autorità Marittima;
 - orari individuali di inizio e termine dei turni di servizio e avvicendamento del personale;
 - attività di manutenzione, addestramento ed esercitativa di cui all'articolo 5, comma 4, nonché i corsi, a cadenza triennale, di cui all'articolo 5, comma 5.
3. Il predetto registro, tenuto anche dalle Imprese portuali/Terminaliste che operino solo per conto proprio, deve essere vistato giornalmente dal Responsabile del servizio ed esibito, ogni qualvolta richiesto, ai citati Enti i quali si riservano di chiederne in ogni momento un estratto.

Articolo 14

Regolamentazione interna del servizio

1. I responsabili dei Soggetti e delle Imprese portuali autorizzati, di cui all'articolo 1, comma 3, in ottemperanza alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e del Decreto Legislativo n. 272 del 1999, prima di intraprendere l'attività di cui al presente Regolamento, dovranno redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) e

nell'ambito del medesimo, i piani operativi interni – di cui una copia dovrà essere consegnata alla Autorità Marittima - che saranno oggetto di valutazione tecnica da parte della Capitaneria di porto, sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e dai quali risultino chiaramente:

- a) il nominativo e generalità complete del responsabile organizzativo del Soggetto autorizzato, unitamente al recapito di telefonia fissa e mobile del medesimo;
 - b) l'elenco del personale, completo di numero d'iscrizione nel registro delle "Guardie ai Fuochi" e specializzazioni possedute;
 - c) le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle guardie ai fuochi;
 - d) l'elenco e le caratteristiche delle apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione;
 - e) l'elenco degli impianti/attrezzature mobili e barellabili antincendio con relative caratteristiche, capacità, autonomia d'impiego, comprese le scadenze delle visite tecniche periodiche;
 - f) le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento, utilizzo delle dotazioni individuali e collettive, previsioni di rischi, etc.);
 - g) il comportamento da tenere in servizio e obblighi da assolvere;
 - h) le procedure per la gestione delle emergenze connesse allo svolgimento di tutte le attività svolte;
 - i) la tenuta e conservazione, a cura del Responsabile organizzativo della Società, del registro di cui all'articolo 13;
 - j) le modalità di compilazione di rapporti con particolare riferimento ad eventuali eventi straordinari e/o incidenti occorsi durante lo svolgimento delle attività e modalità per la comunicazione dei fatti all'Autorità Marittima.
2. Le Imprese portuali/Terminaliste, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, che prescrivono l'obbligo in capo ai datori di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi, redigono, in aggiunta, il piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza - una copia del quale deve essere consegnata alla Autorità Marittima - all'interno del quale devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui al precedente comma 1.
3. Qualora lungo la banchina o all'interno dell'area in concessione ad una Impresa portuale/Terminalista, il servizio fosse svolto non in autoproduzione bensì a cura di altri Soggetti o Imprese portuali autorizzati, le Imprese concessionarie/Terminaliste hanno l'obbligo di fornire alle "Guardie ai fuochi" dipendenti dai suddetti Soggetti o Imprese portuali, un'adeguata informazione o formazione sul piano stesso.

Articolo 15

Servizio a bordo delle navi per lavori con uso di fiamma

1. Ferme restando le disposizioni di cui dall'Ordinanza n. 103/2009 del 29.12.2009, atteso

che il *Servizio Integrativo Antincendio* è espletato dal personale contrattualizzato dai Soggetti o Imprese portuali autorizzati e considerata, altresì, la possibilità, per il Comandante della nave di impiegare personale facente parte dell'equipaggio, purché qualificato ed idoneo (previa presentazione, all'Autorità Marittima dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del *Servizio Integrativo Antincendio* espletato da terzi, nei seguenti casi:

- a) se ritenuto opportuno in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
- b) se disposto espressamente dal Consulente Chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità";
- c) se richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco sulla base della valutazione del rischio di competenza del Comando medesimo.

Articolo 16

Sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4

- 1. In caso di accertate violazioni delle presenti disposizioni, oltre alle previste sanzioni, può essere disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, fino all'avvenuta regolarizzazione delle condizioni di esercizio del servizio.
- 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di perdita dei requisiti per il rilascio, ovvero per gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni del presente Regolamento qualora:
 - a) gli intestatari dell'autorizzazione non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere stati sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
 - b) la capacità tecnica accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare la continuazione dell'attività;
 - c) non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale ed assistenziale, quelle derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti all'impiego del personale (orari di lavoro e fruizione del riposo) quelle in materia ambientale, quelle in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro nonché, le disposizioni del presente regolamento e di ogni altra norma che disciplini la materia;
 - d) vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate agli Enti preposti;
 - e) la ditta abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro.

NR. 1 bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate di _____
nr. _____ del _____
Ovvero, _____ ove impossibilitati,
bollo in formato cartaceo.

Allegato 1

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
C.da Torricella Inferiore
87064 – Corigliano Rossano (CS)
cp-corigliano@pec.mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a

legale rappresentante della Società/Associazione/Ditta

con sede legale in

Provincia di

in Via/Piazza

n.

CAP

Codice Fiscale/ partita IVA

Telefono

Fax

e-mail

CHIEDE

☐ **L'autorizzazione** ☐ **il rinnovo dell'autorizzazione**

a svolgere il *Servizio Integrativo Antincendio* ai sensi dell'art. 4 del Regolamento vigente nel porto di Corigliano Calabro.

A tal fine, comunica di:

- avere la sede sociale nel territorio dello Stato e sede operativa nel Circondario Marittimo di Corigliano Calabro;
- garantire un servizio di rintracciabilità con la Capitaneria di porto di Corigliano Calabro (h 24), fornendo un elenco sempre aggiornato dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio per le emergenze;
- mantenere un numero minimo di dotazioni di primo intervento ubicate nelle vicinanze dell'ambito portuale tenendo informata l'Autorità Marittima circa la loro allocazione;
- disporre di un organico - secondo quanto precisato dall'art. 4, comma 3, lettera d), del "*Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro*" - in numero minimo non inferiore a 3 unità per turno in rispetto al C.C.N.L. vigente, idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le singole attività riportate nell'allegata tabella riepilogativa, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;
- assicurare turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e comunque rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro; il numero del personale dipendente dalla Società è idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente;

- applicare al personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “guardie ai fuochi”;
- essere in possesso di dotazioni individuali e collettive previste dall’Ordinanza in vigore;
- essere iscritta nel registro ex articolo 68 del Codice della Navigazione ovvero di aver presentato istanza di iscrizione presso _____;
- essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____.

ALLEGA

1. dichiarazione sostitutiva della iscrizione alla C.C.I.A.A. (Annesso A);
2. documentazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero D.Lgs. 272/99 ove applicabile, e precisamente:
 - valutazione dei rischi, in cui risultino annoverate le attività per le quali si richiede l’autorizzazione;
 - dichiarazione sostitutiva (Annesso B) attestante l’adeguamento alla pertinente normativa di sicurezza e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Corigliano Rossano, lì _____

Il/La Richiedente/Dichiarante

Allegato 2

NR. 1 bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate di _____ nr. _____ del _____
Ovvero, ove impossibilitati, bollo in formato cartaceo.

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
C.da Torricella Inferiore
=87064 Corigliano Rossano (CS)
cp-corigliano@pec.mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a	nato/a	() il
residente a	() Via/P.zza	n. CAP
codice fiscale	n. telefono	email/pec

CHIEDE

di essere ammesso/a all'esame di cui all'articolo 5 del "Regolamento per il Servizio Integrativo Antincendio nei porti del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro" e, in caso di esito favorevole dello stesso,

CHIEDE

di essere iscritto/a nel *Registro delle guardie ai fuochi* tenuto da codesta Capitaneria di porto.

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', DI

- a) avere cittadinanza italiana o _____ (Paese membro dell'Unione Europea);
- b) aver assolto gli obblighi scolastici e conseguito il seguente titolo di studio:
- _____
- c) avere idoneità psico-fisica (analogamente a quanto viene richiesto per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei Vigili del fuoco) accertata:
- ☐ dall'Ufficio di Sanità Marittima di _____ o, in alternativa:
 - ☐ da Ufficiale sanitario di una pubblica amministrazione, e ne **allega** la relativa certificazione;
 - d) saper nuotare e vogare; a tal proposito **allega**:
 - ☐ certificato di nuoto e voga rilasciato da _____ o, in alternativa:
 - ☐ estratto di iscrizione nelle matricole della Gente di mare di _____; o, in alternativa:
 - ☐ copia della abilitazione al salvamento in mare, rilasciata da _____;
 - e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del Regolamento

di esecuzione al Codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

- f) avere frequentato apposito corso di formazione per Vigile volontario di 120 ore e superato il relativo esame finale; *o, in alternativa:*
- ☐ essere iscritto negli elenchi del personale discontinuo o volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; *o, in alternativa:*
 - ☐ aver prestato servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza demerito, per almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni.

Corigliano Rossano, lì _____.

Il/La Richiedente/Dichiarante

Annesso A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a	nato/a	() il
residente a	() via	n. CAP
codice fiscale	n. telefono	email/pec

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di essere il legale rappresentante/titolare della Soc./Ditta _____
_____ con sede legale in _____
_____ () via _____
_____ n. _____ CAP _____; telefono n. _____ fax n. _____
_____ email/Pec _____ codice fiscale/partita IVA: _____
_____; iscrizione al n. _____ del Registro delle
Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____ dalla data del/ _____
_/____; numero repertorio economico amministrativo _____;
- che l'amministrazione è affidata a:
 - _____ nato a _____ () il
_____ residente a: _____ () via _____
_____ n. _____ nominato il _____ fino al _____
_____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____
 - _____ nato a _____ () il
_____ residente a: _____ () via _____
_____ n. _____ nominato il _____ fino
al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____
 - _____ nato a _____ () il

_____ residente a: _____ (_____)
via _____ n. _____ nominato il
_____ fino al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____

- che la Società è regolarmente costituita, che non versa in stato di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel quinquennio precedente ovvero nel periodo inter- corrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della presente dichiarazione sostitutiva.

_____, _____
(Luogo e data)

Il/La Dichiarante

(firma per esteso)

(1)

Indicare:

- se trattasi di ditta individuale: il titolare;
- se trattasi di S.n.c.: i soci;
- se trattasi S.a.s.: gli accomandatari;
- se trattasi di S.r.l., S.p.a. o Società cooperative: l'amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione (Presidente - Vice Presidente - Consiglieri);

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

Rilascio autorizzazione a svolgere il *Servizio Integrativo Antincendio*

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 in relazione all'accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

a norma dell'art. 23 del decreto legislativo stesso di accettare che:

- i dati personali, la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto, possano essere oggetto di trattamento;
- l'Autorità Marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- Altro:

_____ li _____.

Il/La Dichiarante

(firma per esteso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a	nato/a	() il
residente a	() via	n. CAP
codice fiscale	n. telefono	email/pec

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008 e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati;
- di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
- di ottemperare ai decreti legislativi 271/99 e 272/99 (ove applicabili) ed all'intera normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Il sottoscritto dichiara inoltre, all'esito della valutazione:

- a) di aver individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari;
- b) di aver programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

_____ nato a _____ ()
il _____;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

_____ nato a _____ ()
il _____;

Altro:

_____, _____.

Il Dichiarante

(firma per esteso)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 3

Facsimile Tesserino di riconoscimento GUARDIA AI FUOCHI

FOTO TESSERA formato 35×45 mm (Italy)	CAPITANERIA DI PORTO DI CORIGLIANO CALABRO Il titolare della presente tessera, iscritto al n°..... del Registro delle Guardie ai Fuochi, appartiene alla Ditta ed è autorizzato per l'espletamento del "Servizio Integrativo e di Prevenzione Incendi", ad accedere nel porto di Corigliano Calabro, previa autorizzazione dell'A.d.S.P. (nelle more Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria), nei porti minori del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro e su tutte le navi e galleggianti (Decreto n./20 in data .../.../..... della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro) Firma del Presidente di Commissione Esami IL COMANDANTE Corigliano Rossano, Tessera con validità permanente da restituire in caso
Firma:..... Guardia ai Fuochi n°..... Rilasciata a Nato a.....il..... Residente a..... Via	

